

**REGOLAMENTO (CEE) N. 794/72 DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 1972**

che fissa, per la campagna saccarifera 1972/1973, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, è necessario fissare il prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che, tenendo conto in particolare del livello che ne deriva per il prezzo d'intervento, assicuri ai produttori di barbabietole o di canne una remunerazione equa, pur rispettando gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione di questo prodotto presenta rischi relativamente limitati; che, per la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere stabilita ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo minimo delle barbabietole deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e di importi forfettari rappresentanti le spese di trasformazione e di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, e partendo da una resa che può essere valutata per la Comunità a 130

chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole aventi un tenore zuccherino del 16 %;

considerando che dette spese possono essere valutate forfettariamente a 9,74 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che tale importo forfettario risulta dalla somma del margine di trasformazione, valutato a 8,84 unità di conto, e dei costi di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, valutati a 1,73 unità di conto, somma dalla quale è detratto un importo forfettario di 0,83 unità di conto che rappresenta i proventi degli zuccherifici risultanti dalle vendite di melasso calcolati sulla base di una resa di 38,5 chilogrammi per tonnellata di barbabietole trasformate e di un prezzo franco fabbrica del melasso di 2,80 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per le barbabietole una qualità che tenga conto delle caratteristiche della produzione nelle più importanti regioni bieticole della Comunità;

considerando che, tenuto conto sia dell'evoluzione della produzione sotto l'aspetto della specializzazione sia delle possibilità di smercio, è opportuno fissare le quote massime di cui all'articolo 24 del regolamento n. 1009/67/CEE al 135 % delle quote di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento sono valide per la campagna saccarifera 1972/1973.

Articolo 2

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 24,55 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 23,34 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. La zona più eccedentaria comprende i seguenti dipartimenti francesi: Aisne, Somme, Oise.

Articolo 3

Il prezzo minimo della barbabietola valido per la zona di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è fissato a 17,68 unità di conto per tonnellata alla fase della consegna al centro di raccolta.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

Articolo 4

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche :

- a) qualità sana, leale e mercantile ;
- b) tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione.

Articolo 5

Il coefficiente di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 1,35.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER
